

## **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

- al fine di dare regolamentazione concreta alle modalità di assolvimento da parte degli iscritti all'Albo del dovere di formazione professionale previsto dal *Regolamento per la formazione professionale continua* approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 10 luglio 2007;
- vista la necessità della predisposizione di un testo unificato che recepisca la propria *Circolare interpretativa ed attuativa del Regolamento per la formazione continua* approvata con delibera dell'11 aprile 2008;
- vista la circolare del Consiglio Nazionale Forense in data 10 aprile 2009;
- fatte salve eventuali future integrazioni e/o modificazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di modifiche che il Consiglio Nazionale Forense dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero in applicazione delle norme di attuazione che il Consiglio Nazionale Forense dovesse emettere ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento stesso;
- visti gli articoli 12, 13 e 17 bis del Codice Deontologico Forense

approva il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

### **degli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Perugia**

## **Articolo 1**

### **Dovere di formazione professionale continua**

**1** – Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle specifiche competenze professionali che l’avvocato realizza in autonomia nell’ambito della propria organizzazione ed in relazione ai settori di esercizio della professione, integrandola con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.

**2** – Ogni Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Perugia ed ogni Praticante iscritto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio dell’Ordine di Perugia che abbia conseguito il certificato di compiuta pratica ha il dovere deontologico, con particolare riguardo ai settori di propria competenza ed esercizio professionale, di curare, mantenere e migliorare la propria formazione professionale continua nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

**3** – L’adempimento del dovere di cui al comma 2 costituisce presupposto per l’indicazione, ai sensi dell’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, dei settori di attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

## **Articolo 2**

### **Decorrenza, durata e contenuto del dovere**

#### **di formazione professionale continua**

**1** – Il dovere di formazione professionale continua di cui all’art. 1 decorre dalla data di iscrizione all’albo ed il periodo di valutazione dell’adempimento di esso da parte di ogni iscritto ha durata triennale e decorre, per gli avvocati, a partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di iscrizione all’albo e, per i patrocinatori legali, a

partire dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data di rilascio del certificato di compiuta pratica.

E' consentito il riconoscimento di crediti formativi conseguiti nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo o il conseguimento del certificato di compiuta pratica e la decorrenza dell'obbligo formativo.

I crediti acquisiti come praticante abilitato non possono essere riferiti all'obbligo formativo dell'avvocato.

**2** – L'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo che si consegue secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4, ed il dovere di cui al precedente comma 1 si considera adempiuto, ai fini disciplinari, con il conseguimento nel triennio di almeno 90 crediti formativi, di cui almeno 20 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, salvo compensazione negli anni successivi, fino al raggiungimento del limite minimo di 90.

**3** – A tal fine ogni iscritto sceglie liberamente, nell'ambito di quelli indicati ai successivi articoli 3 e 4, gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia.

**4** – Inoltre, l'iscritto all'albo che, con qualunque modalità consentita ai sensi dell'art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, intenda fornire a terzi le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3 – previo rilascio dal parte del Consiglio dell'Ordine dell'attestazione di cui all'articolo 5, comma 3 - deve conseguire, nel triennio di valutazione che precede l'informazione, non meno di 60 crediti formativi nell'ambito di ciascun settore di esercizio dell'attività professionale che intende indicare, di cui almeno 15 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

## **Articolo 3**

### **Eventi formativi**

**1** – Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua la partecipazione effettiva a:

- a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
- b) altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine di Perugia ovvero da qualunque altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

**2** – La partecipazione agli eventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo, a condizione che essi eventi siano promossi o organizzati dal Consiglio dell'Ordine di Perugia, anche tramite la Fondazione Forense di Perugia, o dal Consiglio Nazionale Forense ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale, oppure – se organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni o organismi pubblici o privati – sempre che i relativi eventi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Perugia, dal Consiglio Nazionale Forense ovvero da altro Consiglio dell'Ordine territoriale.

**3** – L'accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine di Perugia viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati previa presentazione di una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell'Ordine potrà avvalersi di tutti i parametri che saranno ritenuti idonei a rilevare, nel singolo caso al suo esame,

l'adeguatezza dell'evento a costituire un momento potenzialmente utile per la formazione professionale degli avvocati sia con riguardo ai requisiti soggettivi di organizzatori e destinatari dell'evento sia con riferimento alla qualità scientifica e/o alla rilevanza attribuibili oggettivamente ai contenuti dello stesso.

**4** – Ove ritenuto necessario, il Consiglio dell'Ordine richiede informazioni o documentazione e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine, ove negativo, motiva succintamente le ragioni del diniego di accreditamento e quelle del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente fornite.

## **Articolo 4**

### **Attività formative**

**1** – Integra assolvimento del dovere di formazione professionale continua:

- a) lo svolgimento di relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b);
- b) la pubblicazione di libri, saggi o trattati, anche come opere collettanee, in materia giuridica ovvero di monografie o articoli su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero su riviste e siti internet;
- c) la docenza in materie giuridiche svolta in istituti universitari o enti equiparati e nelle scuole forensi e in quelle di specializzazione per le professioni legali, nonché nei corsi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o dalla Fondazione Forense di Perugia;
- d) la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione alla

professione di avvocato;

- e) la partecipazione a commissioni consiliari, gruppi di lavoro o commissioni di studio, istituiti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o dalla Fondazione Forense di Perugia o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale, che siano espressamente qualificati idonei ai sensi del presente articolo, in contestualità della loro costituzione o anche con successivo provvedimento;
- f) la partecipazione ad altre attività collettive di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che dovranno essere preventivamente autorizzate e valutate dal Consiglio dell'Ordine previa presentazione del programma e indicazione del responsabile che dovrà rilasciare gli attestati di partecipazione. Il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche l'idoneità a consentire l'apertura della attività stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione.

**2** – A richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine attribuisce i crediti formativi per le attività di cui al comma 1, tenuto conto della natura dell'attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di:

- n. 36 crediti nel triennio per l'attività di cui alla lettera a)
- n. 36 crediti nel triennio per l'attività di cui alla lettera b)
- n. 36 crediti nel triennio per l'attività di cui alla lettera c)
- n. 24 crediti nel triennio per l'attività di cui alla lettera d)
- n. 24 crediti nel triennio per l'attività di cui alla lettera e)
- n. 36 crediti nel triennio per l'attività di cui alla lettera f)

secondo il seguente schema:

<b>Attività formative</b>	<b>Crediti attribuiti</b>	<b>Limiti massimi nel triennio</b>
Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b)	6 crediti ad evento	max 36
Relazioni o lezioni nelle scuole forensi o in quelle di specializzazione per le professioni legali nonché nei corsi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o dalla Fondazione Forense di Perugia;	2 crediti ogni ora di lezione	max 36
Introduzione o moderazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a) e b)	2 crediti in più rispetto a quelli riconosciuti ai partecipanti	max 36
Pubblicazione di libri, saggi o trattati, anche come opere collettanee, in materia giuridica ovvero di monografie o articoli su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero su riviste e siti internet	Valutazione caso per caso	max 36
Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari o enti equiparati	2 crediti ogni ora di lezione	max 36
Insegnamento con incarico almeno annuale in materie giuridiche negli istituti superiori pubblici e/o parificati	2 crediti ogni ora di lezione	max 24
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, per tutta la durata dell'esame	24 crediti	max 24
Partecipazione a commissioni consiliari, gruppi di lavoro o commissioni di studio di cui all'articolo 4 lettera e)	1 credito ogni ora	max 24
Partecipazione ad altre attività collettive di studio ed aggiornamento, svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale	1 credito ogni ora	max 36

## **Articolo 5**

### **Adempimenti degli iscritti**

**1** – Poiché il percorso formativo di ogni iscritto può essere verificato costantemente dal Consiglio dell'Ordine tramite idoneo sistema informatico (attualmente denominato “*Riconosco*”), soltanto coloro che si iscriveranno all'Ordine degli Avvocati di Perugia per trasferimento da altri Ordini nel corso del triennio formativo dovranno depositare,

unitamente alla domanda di iscrizione, idonea documentazione attestante la partecipazione agli eventi e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4, nonché delle attività svolte ai sensi dell'articolo 17 bis del Codice Deontologico Forense con l'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

**2** – Su richiesta dell'iscritto che intenda trasferirsi presso altro Ordine, il Consiglio dell'Ordine rilascerà, entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, idonea certificazione attestante il percorso formativo seguito previa verifica dei crediti formativi conseguiti.

**3** – Su richiesta dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine rilascerà l'attestazione di cui all'art. 2, comma 4 entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, previa verifica dei crediti formativi conseguiti nelle materie di attività prevalente.

## **Articolo 6**

### **Attività del Consiglio dell'Ordine**

**1** - Il Consiglio dell'Ordine verifica, anche con indagine svolta a campione, il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico così come previsti dal presente regolamento, tramite idoneo sistema informatico (attualmente denominato "*Riconosco*"), attribuendo agli eventi ed alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

**2** – Il Consiglio dell'Ordine svolge le attività di cui al comma 1 del presente articolo e, comunque, ogni altro compito di sua competenza previsto dal presente regolamento, avvalendosi di apposita Commissione Consiliare.

## **Articolo 7**

### **Esoneri**

**1** – Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare l’iscritto, anche parzialmente, determinando contenuto e modalità, dal dovere di formazione professionale continua di cui all’articolo 1:

a) nei casi di gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio o altre condizioni personali, obbligo di assistenza ad un familiare ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero, riconoscendo un numero di crediti come segue:

- *gravidanza, parto*: 20 crediti nel primo triennio di valutazione, 30 crediti nei successivi trienni;
- *adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori di età non superiore a tre anni*: 8 crediti per ogni genitore o 16 crediti nel caso in cui un solo genitore ne faccia richiesta nel primo triennio di valutazione; 10 crediti per ogni genitore o 20 crediti nel caso in cui un solo genitore ne faccia richiesta nei trienni successivi;
- *obbligo di assistenza ad un familiare ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104*: 15 crediti nel primo triennio di valutazione, 25 crediti nei successivi trienni;
- *grave malattia o infortunio o altre condizioni personali che comportino un impedimento superiore ad un mese*: riduzione dei crediti in proporzione alla durata dell’impedimento;
- *interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero*: riduzione dei crediti in

proporzione al periodo di interruzione o di permanenza all'estero da documentare al termine di ogni anno;

b) qualora l'iscritto abbia superato i quaranta anni di iscrizione all'albo, tenendo conto del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

**2** – In considerazione dell'attività istituzionale svolta, l'iscritto che ricopra l'incarico di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense, di componente l'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, di componente l'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, è esonerato dal dovere di formazione professionale di cui al presente Regolamento per tutto il periodo di durata dell'incarico.

**3** – Sono esonerati dall'obbligo formativo relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo il dovere di formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

## **Articolo 8**

### **Disciplina transitoria**

**1** – Gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio iscritti prima dell'anno solare 2008 dovranno conseguire, per il triennio 2008-2010, un minimo di 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia, con un minimo di:

- 9 crediti per il primo anno formativo (2008)
- 12 crediti per il secondo anno formativo (2009)

- 18 crediti per il terzo anno formativo (2010).

**2** – A partire dal 1 gennaio 2011 entrerà in vigore il regime in base al quale nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, di cui almeno 15 devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia.

Di conseguenza:

1) gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell'anno 2008 dovranno conseguire, per il triennio 2009-2011, un minimo di 68 crediti formativi, dei quali almeno 9 devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia, con un minimo di:

- 12 crediti per il primo anno formativo (2009)
- 18 crediti per il secondo anno formativo (2010)
- 20 crediti per il terzo anno formativo (2011).

2) gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio iscritti nell'anno 2009 dovranno conseguire, per il triennio 2010-2012, un minimo di 83 crediti formativi, dei quali almeno 12 devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto gli ordinamenti professionale e giudiziario, la previdenza forense e la deontologia, con un minimo di:

- 18 crediti per il primo anno formativo (2010)
- 20 crediti per il secondo anno formativo (2011)
- 20 crediti per il terzo anno formativo (2012).

**3** – Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1 comma 3 – previa attestazione del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 5, comma

3 - dovrà aver conseguito nel triennio non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.